


CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE VALNURE E VALCHERO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE , AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 110, DELLA LEGGE N. 56/2014 DEI COMUNI DI CARPANETO P.NO, GROPPARELLO, PODENZANO, SAN GIORGIO P.NO, VIGOLZONE.

Il giorno trentuno (31) del mese di ottobre dell'anno **2015** nella Sede dell'Unione Valnure e Valchero con la presente convenzione, tra i signori:


- 1) Gianni Zanrei nato a Piacenza il 21/10/1966 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE VALNURE E VALCHERO** (codice fiscale e partita IVA: 01531400339), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 25 del 31/10/2015 , dichiarata immediatamente eseguibile;
- 2) Anna Buonaditta nata a Castell'Arquato (PC) il 27/04/1954 la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Vice-Sindaco del **Comune di Carpaneto P.no**, P.I. 00150060333 - in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 30/09/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 3) Claudio Ghittoni nato a Gropparello (PC) il 01/11/1950 il quale dichiara di intervenire a questo atto nella sua qualità di Sindaco del **Comune di Gropparello P.I.**, 00284400330 in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 10/10/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 4) Alessandro Piva, nato a Piacenza il 07/08/1968, il quale dichiara di intervenire a questo atto nella sua qualità di Sindaco del **Comune di Podenzano**, P.I. 00912630332 - in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 28/10/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 5) Giancarlo Tagliaferri, nato a Piacenza il 07/11/1960, il quale dichiara di intervenire a questo atto nella sua qualità di Sindaco del **Comune di San Giorgio Piacentino P.I.** 00229130331 - in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 31/10/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 6) Francesco Rolleri nato a Piacenza il 07/01/1965 il quale dichiara di intervenire a questo atto nella sua qualità di Sindaco del **Comune di Vigolzone**, P.I. 00308460336 - in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 27/10/2015 dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

- con atto costitutivo in data 29/11/2013 repertorio nr. 377 e registrato a Piacenza in data 17/12/2013 al nr. 8286 i Comuni di Carpaneto P.no, Gropparello, Podenzano, San Giorgio P.no, Vigolzone hanno costituito l'Unione Valnure e Valchero in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012;
- i Comuni di Carpaneto P.no, Gropparello, Podenzano, San Giorgio P.no, Vigolzone aderenti all'Unione Valnure e Valchero fanno parte dell'ambito territoriale ottimale Valnure e Valchero;



Unione Val Nure e Val Chero pag. 1



- tutti i Comuni dell'ambito ottimale Valnure e Valchero hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione e l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della gestione della funzione in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di istituire un unico organo a livello di Unione e garantire una semplificazione amministrativa e una riduzione dei costi di gestione.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Valnure e Valchero, per brevità chiamata Unione, della gestione in forma associata e coordinata delle funzioni dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 1, comma 110 della legge n. 56/2014; e come disciplinata dal TUEL n. 267/2000, da demandare ad un collegio di revisione individuato a seguito di estrazione da parte della Prefettura di Piacenza;

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE


- 1) Il conferimento all'Unione della funzione e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 11.
- 2) Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli Enti.

Art. 3 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

- 1) Le spese relative all'esercizio della funzione conferita con la presente convenzione sono a carico dei Comuni.
- 2) Il riparto della spesa a carico dei Comuni avverrà in quote uguali. Nei primi tre anni di vigenza della convenzione, è possibile concordare un diverso criterio.

Art. 3/BIS – SEDE

- 1) La sede della funzione è stabilita presso il Comune di Carpaneto Piacentino, ove ha sede il Servizio Finanziario/Economato/Controllo di Gestione associato.
- 2) L'ambito territoriale per la gestione associata della funzione oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.



Unione Val Nure e Valchero pag. 2

Art. 4 – COMPENSI DEL COLLEGIO

- 1) Al collegio di revisione spetta un compenso nei limiti stabiliti con decreto ministeriale: ai fini della determinazione dei suddetti limiti, si fa riferimento alla popolazione e ai dati di bilancio del Comune più popoloso dell'Unione.
- 2) Con la deliberazione consiliare di nomina, a seguito della comunicazione prefettizia di estrazione dei nominativi, vengono determinati i compensi spettanti a ciascun componente, entro i limiti di cui al precedente punto 1).
- 3) La medesima deliberazione può prevedere il rimborso delle spese per missioni, nel limite del 50% del compenso spettante a ciascun componente, al netto degli oneri fiscali e previdenziali; ai fini del computo del rimborso chilometrico delle spese di viaggio, si farà riferimento al costo determinato nella misura di 1/5 del prezzo del carburante.
- 4) La spesa annua complessiva del collegio di revisione verrà imputata interamente all'Unione e ripartita tra i Comuni aderenti all'Unione in parti uguali.

Art. 5 – PRESIDENTE DEL COLLEGIO

- 1) Le funzioni di Presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisione presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.
- 2) Al Presidente del collegio spetta un compenso determinato ai sensi del precedente art. 4, maggiorato del 50%.

Art. 6 – INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'


- 1) Valgono per i revisori i principi contenuti nel D.Lgs. n. 39/13 e le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'Unione e dei vari Comuni aderenti all'Unione.
- 2) I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Unione e presso i Comuni aderenti e presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza degli stessi.

ART. 7- LIMITI AFFIDAMENTO INCARICHI

- 1) Ai fini dell'affidamento dell'incarico valgono le limitazioni di incarichi previste dall'art. 238 del TUEL n. 267/2000, salvo quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità,
- 2) L'incarico conferito è da intendersi unico e da considerare quale incarico per un ente con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.999, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 8 – FUNZIONI

- 1) Nell'espletamento delle funzioni l'organo di revisione dovrà fare riferimento a quelle previste dall'art. 239 del TUEL n. 267/2000.




- 2) Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Unione e dei Comuni aderenti e partecipa su richiesta del Presidente dell'Unione o dei Sindaci all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione di tutti gli Enti. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto del singolo Ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno da parte di ogni Ente.
- 3) Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi :
 - a) da parte della Corte dei Conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria di tutti gli Enti associati;
 - b) da parte del Responsabile del servizio finanziario associato le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle deliberazioni che comportano impegni di spesa;
 - c) da parte del Segretario Comunale la relazione periodica sui controlli interni.
- 4) I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali presso i singoli Enti.
- 5) Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
- 6) Il collegio dei revisori redige verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni, pareri e decisioni adottati. I verbali devono essere sottoscritti dal collegio, con numerazione annuale progressiva e conservati oltre che depositati in copia presso il servizio finanziario associato. Al fine del riepilogo dei verbali redatti deve essere compilato un indice generale con l'indicazione del numero progressivo, della data e dell'Ente a cui è rivolto e dell'oggetto. Tale indice generale dovrà essere comunicato semestralmente all'Unione.
- 7) I pareri dovranno essere espressi nei termini stabiliti dal Regolamento di Contabilità, nonché dai regolamenti sui controlli interni dei singoli enti.

Art. 9 – AUSILIO DI COLLABORATORI

- 1) L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2 del TUEL n. 267/2000. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.
- 2) L'organo di revisione dovrà comunicare ai singoli Enti gli eventuali collaboratori incaricati ai sensi del precedente comma.

Art. 10 – DURATA DELL'INCARICO

- 1) L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di nomina o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134 comma 3 del Tuel n. 267/2000 e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte.
- 2) Ai fini della prima nomina dell'organo di revisione ai sensi della presente convenzione, non potranno essere nominati componenti che hanno già svolto per due volte l'incarico presso uno dei Comuni aderenti all'Unione e presso l'Unione stessa.



- 3) Nel caso di sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.
- 4) Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto - legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 11 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

- 1) La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata pari a quella dell'Unione.

Art. 12 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE

- 1) Il recesso di un Comune è comunicato all'Unione medesima ed agli altri Comuni partecipanti all'Unione entro sei mesi antecedenti la scadenza dell'incarico del collegio dei revisori ed ha effetto dall'incarico successivo.
- 2) Il termine di preavviso di cui al punto precedente può essere ridotto di comune accordo fra gli Enti interessati.
- 3) Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
- 4) Salvo quanto sopra, resta fermo tutto quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine al recesso, revoca e scioglimento dell'Unione stessa.

Art. 13 – REVOCA E CESSAZIONE DEL REVISORE

- 1) Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata prestazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dell'articolo 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/2000.
- 2) Il revisore cessa dall'incarico per:
 - a) Scadenza del mandato;
 - b) Dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che sono soggette ad accettazione da parte dei singoli Enti;
 - c) Impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore ad un semestre consecutivo.
- 3) In caso di revoca o recesso il compenso di cui all'art. 4 verrà corrisposto in relazione al rateo maturato fino alla data effettiva di cessazione.

Art. 14 – FORME DI CONSULTAZIONE

- 1) L'Unione adotta ogni strumento idoneo per assicurare il costante trasferimento delle informazioni in proprio possesso legate all'attività del collegio di revisione.

Art. 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 1) La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).



- 2) L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 16 – CONTROVERSIE

- 1) La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
- 2) Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 17 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con l'adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché alla Statuto dell'Unione, al Regolamento di Contabilità dell'Unione, al Codice civile e alla normativa vigente.

Art. 18 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE VALNURE E VALCHERO _____


IL VICE-SINDACO DEL COMUNE DI CARPANETO P.NO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI GROPPARELLO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI PODENZANO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI VIGOLZONE _____



The image shows six handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1) A large, stylized signature for the President of the Union. 2) A signature for the Vice-Mayor of Carpaneto P. No. 3) A signature for the Mayor of Gropparello. 4) A signature for the Mayor of Podenzano. 5) A signature for the Mayor of San Giorgio P. No. 6) A signature for the Mayor of Vigolzone.